

Sentenza della sezione IV, 20 luglio 2018, n. 34311

La Cassazione ridisegna il ruolo del Rspp

di **Francesca Masso**
e **Luca Montemezzo**,
B&P avvocati

Attenzione: la suprema Corte ridefinisce i confini di un precedente orientamento interpretativo. E sottolinea che, sì, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non ha ruolo operativo, ma non è un semplice consulente del datore di lavoro incaricato di garantire la sicurezza degli operatori

Il responsabile del servizio di protezione e prevenzione svolge una funzione fondamentale nel complesso sistema della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In ragione della sua posizione di garanzia, pertanto, può essere ritenuto anche l'unico responsabile nel caso in cui non abbia segnalato al datore di lavoro una situazione di pericolo e da questa omissione sia derivato un infortunio.

Il fatto

La sentenza della Corte di Cassazione 20 luglio 2018, n. 34311 esamina le conseguenze dell'infortunio mortale di un operaio, rimasto schiacciato tra gli alberi rotanti di un impianto di betonaggio mentre stava eseguendo operazioni di ingrassaggio delle parti interne della vasca di mescolamento, a causa del riavvio dell'impianto da parte di un collega inconsapevole degli interventi manutentivi in corso. A seguito dell'istruttoria è stato appurato che l'incidente era avvenuto per un concorso di cause:

- il mancato funzionamento dei presidi di sicurezza (l'impianto in questione era privo di una bobina di sgancio di minima tensione e tutto il circuito elettrico di sicu-

rezza era isolato dal resto dell'impianto);

- la mancata valutazione e proceduralizzazione, all'interno del Dvr, della mansione svolta in quel momento dal lavoratore. Violazione, quest'ultima, direttamente contestata al Rspp aziendale.

La legittimità

La Corte di Cassazione, ridefinendo i confini di un precedente orientamento interpretativo, ha condannato l'imputato per omicidio colposo sul presupposto che il Rspp «(...) pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo e gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente all'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano in conseguenza della violazione dei suoi doveri". E ancora, "... pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in

concorso con il datore di lavoro o anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa, che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione».

Questa recente sentenza, discostandosi da alcuni precedenti giurisprudenziali, offre allora l'occasione per analizzare il complesso ruolo del Rspp, i conseguenti obblighi e le relative responsabilità. Questo ruolo, infatti, per le sue caratteristiche vocatamente consultive e prive di effettivi poteri decisionali, rende il Rspp una figura di non sempre facile collocazione all'interno del complesso di obblighi e responsabilità previsti dalla normativa antinfortunistica. In ragione di quanto sopra, e anche in considerazione del fatto che nel D.Lgs. n. 81/2008 non sono previste specifiche sanzioni a carico del Rspp, la giurisprudenza era giunta ad affermare - qualche anno fa - che il Rspp non sarebbe «titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica; lo stesso opera, piuttosto, quale "consulente" in

na responsabilità solo a titolo di concorso colposo con il datore di lavoro.

La sentenza 20 luglio 2018, n. 34311, invece e modificando la precedente interpretazione della normativa, apre a una possibile responsabilità esclusiva a carico del Rspp, e ciò sul presupposto del riconoscimento di una posizione di garanzia anche direttamente in capo allo stesso. La Cassazione afferma, infatti, che, proprio in ragione della posizione rivestita, il Rspp ha «l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente all'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro», con l'importante conseguenza che «può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano in conseguenza della violazione dei suoi doveri». Emerge chiaramente, allora, il ruolo del Rspp quale uno dei centri nevralgici del sistema di prevenzione e protezione contro gli infortuni e le malattie professionali sui luoghi di lavoro, fondamentale ausilio al datore di lavoro al fine di poter conoscere in concreto il grado di pericolosità della propria attività e quali possano essere gli strumenti idonei a gestire il relativo rischio (nell'ottica della sua eliminazione o, più ragionevolmente, della sua riduzione).

Dal punto di vista giuridico le conseguenze sono rilevanti. Se, infatti, nella quasi totalità dei casi presi in considerazione dalla giurisprudenza precedente il Rspp veniva chiamato a rispondere in concorso con il datore di lavoro, il riconoscimento, oggi, di una posizione di garanzia direttamente in

capo allo stesso apre il campo alla possibilità che possa essere chiamato a rispondere anche in via esclusiva.

Ciò, naturalmente, sempre entro i limiti connessi al ruolo rivestito e alla funzione svolta. Affinché il Rspp possa essere ritenuto responsabile, infatti, è necessaria la

Lo spunto da un caso di incidente mortale: un operaio era rimasto schiacciato fra gli alberi rotanti di un impianto di produzione durante operazioni di grassaggio

tale materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio» (in tal senso, Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 11492/2013), così configurando in capo allo stesso - di norma e salvi i casi limite - u-

- compresenza di almeno due condizioni:
- deve essere accertata la violazione diretta di uno degli obblighi posti dalla normativa in capo al Rspg stesso (mancata, erronea, insufficiente individuazione dei fattori di rischio, della valutazione dei rischi e delle relative misure preventive e protettive);
 - tale violazione deve essere causalmente connessa al verificarsi di un infortunio o all'insorgenza di una malattia professionale.

abbiamo visto direttamente e anche esclusivamente, il Rspg.

I consigli del giurista

In conclusione, proviamo allora a fornire qualche consiglio operativo per i soggetti chiamati a operare nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Considerata la tendenza della giurisprudenza più recente, nell'ottica di sensibilizzazione e presa di coscienza di tutto il sistema prevenzionistico, ad am-

pliare le ipotesi di responsabilità e il numero dei soggetti garanti del complessivo sistema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, emerge - proprio dalla sentenza 20 luglio 2018, n. 34311 - la necessità di un confronto continuo tra il dato-

Il rapporto fra Rspg e datore di lavoro non può essere relegato a saltuari e sporadici momenti di aggiornamento, ma deve essere imprescindibile e costante

La posizione di garanzia riconosciuta in capo al Rspg, infatti e diversamente da quella più generale del datore di lavoro, richiede non solo che una violazione vi sia stata, ma che questa violazione abbia portato a un evento lesivo. Come infatti chiarito dalla giurisprudenza, il Rspg «non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, proprio perché come si è visto, difetta una espressa sanzione nel sistema normativo (...) occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatologie» (Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 2814/2011). Mentre per le prime risponderà, infatti, solo il datore di lavoro in ragione della propria posizione generale di garanzia, per le seconde potrà essere chiamato a rispondere, come

re di lavoro e i suoi ausiliari e consulenti. Il rapporto tra un datore di lavoro e il proprio Rspg non può - oggi - essere relegato a saltuari momenti di aggiornamento, ma deve essere inserito all'interno di ogni sistema di gestione della sicurezza come adempimento imprescindibile e costante. Non una semplice consulenza, quindi, ma un dibattito attivo teso alla ricognizione e gestione di ogni possibile rischio. E ciò con una duplice finalità. Da un lato, infatti, il Rspg è il soggetto che meglio di ogni altro può conoscere approfonditamente e concretamente il sistema di sicurezza dell'azienda e il suo ausilio è, dunque, essenziale per prevenire il verificarsi di eventi lesivi sul luogo di lavoro. Dall'altro, poi, è solo grazie a un aggiornamento e a un confronto continuo tra datore di lavoro e Rspg che, in caso di eventi lesivi, potrà essere dimostrato in un eventuale giudizio di aver posto in essere ogni possibile intervento, procedurale od operativo, finalizzato a ridurre al minimo il rischio e, così, l'assenza di responsabilità.